

**Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 -  
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle  
infrastrutture e la competitività, il comma 3, art. 9**

3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

**Si consiglia pertanto di inserire nel Preventivo o nel Consenso Informato o dove ritenete più opportuno : nome della compagnia, numero polizza e scadenza della stessa.**